

# TI\_GERICHTE 17.2003.1 vom 27. November 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-11-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2003.1\\_d20021127](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2003.1_d20021127)

FR: TI\_GERICHTE 17.2003.1 du 27 novembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 17.2003.1 del 27 novembre 2002

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 23

ottobre 2002 in re M., consid. 2); che non è dato ricorso per cassazione, invece, contro la sentenza come tale (CCRP, sentenza del 29 agosto 2001 in re G., consid. 2; DTF 122 I 36 consid. 2 pag. 37, 121 IV 340 consid. 1a e 2a pag. 341); che all'accusato è riconosciuta la facoltà, ad ogni modo, di chiedere in ogni momento, entro i termini di prescrizione dell'azione penale, la revoca del giudizio pronunciato in assenza e lo svolgimento del processo con rito ordinario (art. 316 cpv. 1 CPP; CCRP, sentenza del 29 agosto 2001 in re G., consid. 2); che nel caso in esame il ricorrente non muove censure contro la dichiarazione di contumacia, ma insorge contro la sentenza di assise lamentando la violazione di disposti procedurali e di merito; che in condizioni del genere l'impugnativa risulta già di primo acchito inammissibile; che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP con richiamo all'art. 9 cpv. 1 CPP); che, certo, al momento di comunicare i dispositivi della propria sentenza il presidente della Corte di assise non ha specificato la facoltà di impugnare unicamente la dichiarazione di contumacia, limitandosi a evocare il generico diritto di ricorrere per cassazione giusta l'art. 287 segg. CPP; che, nondimeno, il ricorrente era ed è tuttora assistito da un difensore, il quale non poteva ignorare i limiti cui soggiace un ricorso per cassazione diretto contro una sentenza emanata in assenza dell'imputato; in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP, pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Gli oneri processuali, consistenti in; a) tassa di giustizia fr. 500.-- b) spese fr. 100.-- fr. 600.-- sono posti a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_, c/o avv. \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_; – Procuratore pubblico avv. \_\_\_\_\_; – Presidente della Corte delle assise correzionali Lugano; – Comando della polizia cantonale, SG/SC, 6501 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Tavernes; – Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona; – Ufficio fallimenti di Lugano, via al Fiume 7, 6962 Viganello (parte civile); – \_\_\_\_\_ (parte civile); – \_\_\_\_\_ (parte civile). Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente \_\_\_\_\_ Il segretario Mezzi di ricorso: Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.